



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Dispositivo n. 1/2021/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

**Nella camera di consiglio del 13 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTO l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria", convertito dalla legge L. 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 243 bis, comma 5 e 243 quater, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 (cd. TUEL);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. 2/AUT/2012/QMIG del 20 dicembre 2011 - 26 gennaio 2012, 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 - 20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)", n. 11/SEZAUT/2013/QMIG del 6 - 26 marzo 2013, n.14/SEZAUT/2013/QMIG del 6-20 maggio 2013, n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre - 2 ottobre 2013, n. 1/SEZAUT/2013 del 3 - 8 gennaio 2013;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la delibera n. 10/2021/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2021;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Mongiardino Ligure (AL), n. 12 del 22 luglio 2019, avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art.243 bis D.L s.n.267/2000", con la quale si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'art. 243 bis del

TUEL, così come introdotto dall'art. 3, D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012;

VISTO che la deliberazione n. 12/2019 del Comune è stata resa esecutiva in data 23 ottobre 2019, così come si evince dal testo della Deliberazione medesima, la quale, in calce, a seguito dell'attestazione, da parte del Segretario Comunale, della pubblicazione, avvenuta in data 12 ottobre 2019, all'Albo Pretorio informatico comunale, riporta la certificazione di esecutività a decorrere dal 23 ottobre 2019, ex art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2020 – trasmessa al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale ed a questa Sezione, con nota dell'Ente, inoltrata via PEC, in data 10 febbraio 2020 - rubricata "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000", con la quale l'ente comunale ha approvato il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale; VISTA la nota (prot. uscita n. 0019449 del 22 gennaio 2021) del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, trasmessa a questa Sezione della Corte dei Conti Controllo per il Piemonte tramite PEC - nota pervenuta alla Sezione Controllo Piemonte in data 23 gennaio 2021 - avente ad oggetto "Comune di Mongiardino Ligure (AL) - Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e deliberazione del piano di riequilibrio – art. 243-bis, del d.lgs. n. 267/00";

VISTA l'ordinanza presidenziale del 27 gennaio 2021, con cui, unitamente alla nota del Ministero, veniva trasmesso il relativo atto di deferimento a firma del Magistrato Istruttore incaricato relativamente alla procedura in esame e, nel contempo, ordinata la convocazione dell'ente all' adunanza pubblica del 4 febbraio 2021;

ESAMINATA la nota del Comune di Mongiardino Ligure (AL), prot. n. 202 del 1 febbraio 2021, pervenuta a questa Sezione in pari data;

VISTA la Delibera della Sezione di Controllo per il Piemonte n. 28/2021, depositata il 5 febbraio 2021, con la quale veniva rinviata ogni decisione, in attesa di conoscere la statuizione della Corte costituzionale sulla già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n.267/2000 (Tuel) fino al momento del deposito della decisione del Giudice delle Leggi;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da

remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;

Visto il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15, «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 24 ottobre 2020, del 2 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 del 14 gennaio 2021 e da ultimo quello del 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 19/2021 del 24 marzo 2021, con la quale, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 34 della Corte Costituzionale, depositata in data 11 marzo 2021, veniva ordinata la convocazione dell'ente all' adunanza pubblica del 13 aprile 2021, svolta in videoconferenza, effettuata tramite applicativo

in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

ESAMINATA la nota del Comune di Mongiardino Ligure (AL) datata 7 aprile 2021, pervenuta a questa Sezione in pari data;

UDITO il Relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

UDITI, per il Comune di Mongiardino Ligure (AL), all'Adunanza pubblica del 13 aprile 2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, previa manifestazione espressa del relativo assenso alla detta modalità di attuazione del contraddittorio, il Sindaco Alessia MORANDO, il Vice Sindaco Andrea ROMANELLO ed il Collaboratore finanziario dott. Piero ROMANELLO.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

### **ACCERTA**

l'intempestiva presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune di Mongiardino Ligure (AL), non risultando rispettato il termine perentorio previsto dall'articolo 243-bis, comma 5 del TUEL;

### **DISPONE**

la sospensione degli adempimenti che avviano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, per 30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, fino all'avvenuta comunicazione dell'esito dell'impugnazione, secondo l'orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2012, cui "le Sezioni regionali di controllo si conformano" (cfr. art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174);

### **ORDINA**

Qualora la presente deliberazione non sia gravata da impugnazione, di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto di Alessandria, ai fini dell'applicazione della procedura disciplinata dal richiamato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, come richiamato dall'art. 243 quater, comma 7 del Tuel, allo scadere del termine di sospensione ex lege, di cui all'art. 17, comma 2, del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'avvio degli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, procedura che prevede, tra l'altro, l'assegnazione al Consiglio dell'ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario;

#### **ORDINA**

Altresì, che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Mongiardino Ligure (AL), nonché alla Commissione ex art. 155 del Tuel, al Ministero dell'interno ed alla competente Prefettura di Alessandria;

#### **AVVISA**

il Comune di Mongiardino Ligure (AL) che la presente deliberazione può essere impugnata entro 30 giorni, a decorrere dal deposito delle motivazioni, *"nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso"* (art. 243 quater, comma 5, del Tuel),


#### **DISPONE**

Altresì, la trasmissione alla Procura regionale in sede della Corte dei conti in relazione alle eventuali valutazioni di competenza in ordine alle criticità contabili risultanti nella narrazione in Fatto, segnatamente, in ordine alla riferita mancata emissione di accertamenti di tributi a far data dal 2010 nonché alla rappresentata prescrizione degli accertamenti IMU e TASI nel periodo di tempo compreso fra il 2010 ed il 2013.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato relatore  
Cons. Dott. Luigi GILI



Il Presidente  
Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositato in Segreteria il **13 aprile 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

